

D.L. n. 200/2025. Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge

Mercoledì 25 febbraio, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del [ddl n. 1812 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. *Milleproroghe*.

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

[Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 \(in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025\), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il [decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli](#).

Offerta Benvenuto 2026

-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



L'articolo 1 proroga termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nell'isola della Maddalena. I commi 3 e 4 differiscono i termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e della durata dell'incarico del Commissario straordinario. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell'area di Bagnoli-Coroglio e dispone in merito al personale della struttura di supporto. I commi 6 e 7 modificano i termini di due normative transitorie relative a versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. **Il comma 8 proroga all'anno 2026 gli obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati.** Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione per l'evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati sportivi professionistici. Il comma 11 chiarisce la natura permanente della misura ridotta del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina e del relativo sub-commissario. **I commi 14-bis e 14-ter rifinanziano il contributo concesso alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali.** Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi

individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 reca disposizioni volte al rientro nell'ordinario per l'emergenza determinatasi nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4. Il comma 16-*bis* differisce al 1° gennaio 2027 l'applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie. Il comma 19-*bis* prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per la spedizione di prodotti editoriali agevolata continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui. Il comma 19-*ter* proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l'acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 (ossia il 24 maggio 2025). Il comma 19-*quater* estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell'elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Il comma 19-*quinquies* differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione dell'obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali. I commi da 19-*sexies* a 19-*octies* prorogano fino al 2026 il contratto in essere tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente "Radio Radicale", con relativa autorizzazione di spesa.

L'articolo 2 interviene in materie di competenza del

Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali. Il comma 2-*bis* prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie. Il comma 2-*ter* dispone l'erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Il comma 3 consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – a eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 proroga le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le forze di polizia (comprehensive anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). I commi 6-*bis* e 6-*ter* dispongono che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 e per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale. Il comma 6-*quater* proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con

sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

L'articolo 3, in materia di personale del comparto sicurezza, estende anche agli anni dal 2024 al 2026 la previsione transitoria relativa agli anni 2022 e 2023 di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato.

L'articolo 4, recante proroghe in materia economica e finanziaria, ai commi da 1 a 5 posticipa al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore di una [serie di testi unici in materia tributaria](#). Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO S.p.A. (*Asset Management Company*) fino al 30 settembre 2026. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 9 è volto a consentire la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare le promozioni al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza. Il comma 10 proroga di un anno l'efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 10-bis proroga al 20 settembre 2026 il termine dell'accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali. **Il comma 11 estende l'applicabilità delle norme sullo [svolgimento con modalità telematiche delle assemblee](#)**

ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali **tenute entro il 30 settembre 2026.** Il comma 11-*bis* proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di personale dirigenziale da assegnare Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 11-*ter* fissa al 30 giugno 2026 il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici relative ad annualità pregresse al 2025. **Il comma 12 reca la proroga di un termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione delle entrate locali.** Il comma 12-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure per contenere l'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. Il comma 12-*ter* proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i piccoli comuni collocati nella "zona rossa" degli eventi sismici del 2016, di assegnare ai sindaci e agli assessori un'indennità di funzione corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali. Il comma 12-*quater* proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. Il comma 12-*quinquies* proroga i termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali. **Il comma 12-*sexies* reca la proroga del termine per le delibere della TARI.** Il comma 12-*septies* dispone l'immediata efficacia delle delibere regolamentari che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni

olimpiche. Il comma 12-octies dispone una proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione.

L'**articolo 5** dispone proroghe **in materie di salute**. Nello specifico, il comma 1 amplia alcuni termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti. Il comma 2 proroga di un anno l'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale. Il comma 3 dispone una proroga in materia di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia. Proroga altresì il termine per l'applicazione di una norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Il comma 4 proroga il termine per l'applicazione di una disciplina transitoria per l'ammissione ai concorsi per dirigente chimico. Il comma 5 detta disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il comma 6 estende alcuni termini riferiti ai requisiti per partecipare a concorsi per l'accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina d'emergenza-urgenza e al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza avente requisiti per il pensionamento anticipato. Il comma 7 proroga il termine finale di applicazione della normativa transitoria in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nell'anno 2026 gli enti e le aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari. I commi 8-bis e 8-ter recano la dotazione per l'anno 2026 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e provvedono in ordine alla copertura del

conseguente onere finanziario. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 9-*bis* proroga al 31 dicembre 2028 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici. Il comma 10-*bis* dispone un'ulteriore proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 10-*ter* proroga il termine di una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del SSN. Il comma 10-*quater* dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio. Il comma 10-*quinquies* dispone l'applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. I commi da 10-*sexies* a 10-*octies* prorogano l'assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall'Ucraina a causa della situazione bellica ivi presente, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute. I commi 10-*novies* e 10-*decies* estendono il periodo di durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), autorizzando anche per l'anno 2027 la corresponsione del relativo compenso e indicando la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

L'articolo 6 reca proroghe **in materia di istruzione e merito**. Il comma 1 proroga per il triennio 2026-2028 l'efficacia della disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Il comma 1-*bis* proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il comma 1-*ter* dispone una proroga di un anno in materia di attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto. I commi 2 e 3 prorogano al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga, per l'anno scolastico 2026/27, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici. Il comma 5 dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nell'anno scolastico 2026/2027. Il comma 6 estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy. Il comma 6-*bis* proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. Il comma 6-*ter* estende l'applicazione della disciplina transitoria già prevista per l'anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all'anno scolastico 2026/2027.

Con riferimento a **materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca**, l'**articolo 7**, comma 1, proroga di sei mesi l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo. Il comma 2 proroga di due mesi la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023- 2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR. Il comma 2-*bis* proroga fino al 31 luglio 2027 l'attuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il comma 2-*ter* proroga all'anno accademico 2026/2027 l'applicazione delle linee guida per l'offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero nell'ambito del Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici. Il comma 2-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2026 l'attuale composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

L'articolo 8 reca proroghe **in materia di cultura**. In particolare, il comma 1 posticipa di un anno il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura. I commi 4 e 5 modificano la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 5-*bis* dispone che, limitatamente all'anno 2026, **nelle more della riforma**

del cinema e dell'audiovisivo, le risorse in favore dei crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva possano essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziare. I commi 5-*ter* e 5-*quater* rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata "Fondazione Museo Nazionale di Fotografia". Il comma 5-*quinquies* **prevede la proroga dei termini di adozione di alcune disposizioni di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di lieve entità.**

Nell'ambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 9, comma 1, **proroga al 2026 la sospensione dell'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada.** Il comma 2 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Il comma 2-*bis* prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina. Il comma 2-*ter*, oltre a confermare anche per l'anno 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri. Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Il comma 3-*bis* proroga ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli

accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada. Il comma 3-*ter* differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina. Il comma 3-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dell'area portuale. Il comma 3-*quinqies* prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Il comma 3-*sexies* proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante. Il comma 3-*septies* differisce l'efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell'integrazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all'aggiornamento delle Linee guida stesse. I commi 3-*octies* e 3-*novies* intervengono sulla disciplina del "*buono portuale*", con l'obiettivo di prorogare al 2027 l'orizzonte temporale delle misure e di rimodularne importi e finalità, indicando la copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 3-*decies* proroga fino al 2027 l'autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino". Il comma 3-*undecies* dispone che le misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, già previste dal c.d. "decreto rilancio", siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Il comma 3-*duodecies* differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella

lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L'articolo 11, intervenendo in materia di competenza del Ministero della difesa, proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria. Proroga, inoltre, la possibilità – introdotta durante l'emergenza Covid-19 – di depositare in via informatica (mediante PEC) alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, facendo salvi i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In materia di giustizia, l'articolo 12, comma 1, differisce fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4

proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 13 reca disposizioni di proroga **in materia ambientale**. In primo luogo, il comma 1 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l'attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma 1-*bis* differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-*ter* prevede l'abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo la proroga di un anno della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, nonché ulteriori obblighi informativi in capo al Commissario. Il comma 4-*bis* proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una

serie di condizioni, la durata dell'affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Marche Centro – Macerata". I commi 5-*bis* e da 5-*quinquies* a 5-*octies* recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti. I commi 5-*ter* e 5-*quater* estendono agli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. Il comma 5-*novies* rinvia di un anno l'efficacia di una norma transitoria in materia di recupero dei rifiuti prodotti nei cementifici.

In tema di lavoro, l'articolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. I commi da 1-*bis* a 1-*quater* prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. **Bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della **ZES unica per il Mezzogiorno** (cd. **Bonus ZES**) o donne in condizioni di svantaggio (cd. **Bonus donne**). Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il *bonus* donne e al 30 aprile 2026 per il *bonus* giovani e il *bonus* ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione. Il comma 1-*quinquies* proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l'invalidità e l'inabilità. Il comma 1-*sexies* è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.**

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200

Di seguito, le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Prorogato il cosiddetto *Bonus Giovani Under 35* per le assunzioni (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) **che interverranno sino al 30 aprile 2026**. Si tratta di un esonero per un massimo di 24 mesi dal versamento dei contributi in misura pari al 70% per le assunzioni e trasformazioni eseguite dal primo gennaio al 30 aprile 2026 e pari al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il massimale dell'esonero è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria

Prorogato il *Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno* – ZES unica per le assunzioni che interverranno **sino al 30 aprile 2026**, con le medesime differenziazioni previste per il *Bonus Giovani*

Prorogato il cosiddetto *Bonus Donne* per le assunzioni che interverranno **sino al 31 dicembre 2026**, anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell'esonero, ma con il requisito dell'aumento occupazionale netto

Prorogata per l'anno 2026 anche la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 15 reca proroghe **in materia di agricoltura**. In particolare, il comma 2 proroga il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 2-*bis* fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. **Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato**. Il comma 3-*bis* estende fino al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone. **Il comma 3-ter proroga fino al 31 dicembre 2028 l'obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti di filiera**. I commi 3-*quater* e 3-*quinqies* **introducono proroghe in materia di controlli sulla regolarità contributiva e fiscale delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura**.

In materia di turismo, l'articolo 16, comma 1, **proroga al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali**. I commi 1-*bis* e 1-*ter* destinano un contributo di 130.000 euro per l'anno 2026 al Comune di Pietrelcina (BN) per le attività di accoglienza dei pellegrini. Il comma 2 **differisce al 31 marzo 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofici riferito ad alcune piccole e microimprese**. Il comma 3 differisce di un anno alcuni termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto. Il comma 3-*bis* proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

L'articolo 17, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Conversioni in legge del Decreto Milleproroghe. Il Governo ha posto la fiducia alla Camera

a Camera è convocata lunedì 23 febbraio, alle ore 12.20, per le dichiarazioni di voto e per il voto di fiducia del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

Approvazione D.L. Milleproroghe 2023: oggi (23.02.2023) il voto finale

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato) (A.C. 888), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Decreto milleproroghe: il Senato approva in via definitiva | Confermato il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

L'Assemblea del Senato, di mercoledì 26 febbraio, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Ddl n. 1729, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, nel testo trasmesso dalla Camera.

Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe), votata la fiducia

Nella seduta odierna la Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed

articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ([A.C. 2325-A/R](#)), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Il provvedimento reca diverse disposizioni sulla fiscalità relative, tra l'altro, alle agevolazioni fiscali inerenti alla sistemazione a verde di aree private, cd. *bonus verde* (art. 10, comma 1) e all'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici (art. 12, comma 1). In tema di diritto societario, si segnala il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d. "*nano imprese*" (art.8, comma 6-*sexies*.).

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art. 10, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 10, interviene sull'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, disponendo la **proroga, per il 2020, della detrazione spettante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde**. Anche per il 2020, quindi, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi

citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia

Proroga del contributo per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi (art. 12, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 12, proroga per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

Proroga termini in tema di revisione contabile (art. 8, comma 6-sexies)

Il comma 6-sexies, dell'articolo 8, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe). Il Governo pone la fiducia

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo predisposto dalle Commissioni della Camera dei deputati a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

Oggi (17/02/2020) in Aula della Camera dei deputati, la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di

innovazione tecnologica. [\(Cfr. A.C. 2325-A\)](#)

Tra le novità inserite dalle Commissioni spicca il **differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese”**.

Questo è quanto si legge nell'emendamento approvato dalle Commissioni della Camera:

Articolo 8, comma 6-sexies

Proroga termini in tema di revisione contabile

*All'articolo 8:
(omissis)*

*6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: **«entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile»**.*

(omissis).

Il soprariportato comma 6-sexies, dell'articolo 8 del **decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto milleproroghe)** “proposto” nel corso dell'esame in sede referente, **proroga e rende mobile il termine** entro il quale le **società a responsabilità limitata** e le **società cooperative** sono tenute alla prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale **termine slitta** dal 16

dicembre 2019 alla **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.**

Più in dettaglio il comma in esame **interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo 2477 del codice civile. La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto *sblocca-cantieri* ([decreto-legge n. 32 del 2019](#)) e consistono in:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il comma 3 dell'articolo 379, nella sua formulazione

vigente, prescrive, invece, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 389, comma 2 del medesimo [decreto legislativo n. 14 del 2019](#)), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

- alla nomina di tali organi;
- se necessario, all'uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le modifiche **“proposte” dalle commissioni**, il termine per la **nomina del revisore o degli organi di controllo** e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo **viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

*L'articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno **entro il termine stabilito dallo statuto** e comunque **non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato** ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.*

